Verbale di Accordo Sindacale

per l'erogazione della Cassa Integrazione in Deroga ai sensi dell'art. 22 del D.L. 17 marzo 2000 n° 18/2020

Il giorno 25/05/2020 con modalità telematiche, si sono riuniti:

BEACH COMPANY S.r.l. (di seguito "BEACH COMPANY o la "Società") , con sede legale in Milano, 20122, Via Caldara 10 e sede Operativa/Amministrativa in Genova, 16157, Via Porrata 2, Codice fiscale e Partita Iva n. 03274020100, rappresentata da Fabrizio Scarselli assistito da Graziano Ottonello, Consulente del lavoro in Genova

Filcams CGIL nella persona di Gabriele Guglielmi

FISASCAT CISL nella persona di Dario Campeotto

UILTUCS nella persona di Emilio Fargnoli di seguito, congiuntamente le "OO.SS."

(di seguito la Società e le OO.SS., le "Parti"

PREMESSO

- BEACH COMPANY è società esercente attività di Commercio abbigliamento e impiega alle proprie dipendenze complessivamente n. 80 lavoratori (sul territorio nazionale) dislocati in 6 Regioni (Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, e Toscana) ai quali si applica integralmente il CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi (Confcommercio);
- La Società, che già era in concordato preventivo, si trova a dover affrontare un'importante situazione di crisi imputabile all'attuale emergenza sanitaria epidemiologica dovuta al diffondersi del virus COVID-19 che ha comportato la chiusura di quasi tutte le attività di vendita con la drastica riduzione dell'attività e conseguente perdita del fatturato in misura prossima al 100%. La Società precisa che l'attività rimane, al momento, aperta con organico ridotto al minimo per le attività amministrative e commerciali ovvero quelle praticabili mediante lo smart working.
- In ragione del predetto contesto la Società, con comunicazione del 22 maggio 2020, ha informato le OO.SS. di richiedere la collocazione in cassa integrazione guadagni in deroga (di seguito "CIGD") con sospensione fino a zero ore per tutti gli 80 dipendenti.
- In data odierna le parti hanno effettuato l'esame congiunto, addivenendo al seguente accordo.

Tutto ciò premesso le Parti convengono quanto segue:

1) Al fine di fronteggiare la grave, eccezionale ed imprevedibile situazione sopradescritta la Società richiederà l'intervento della Cassa Integrazione in deroga ex Art. 22 del D.L. 17 marzo 2020 n° 18 con le seguenti modalità:

- il ricorso alla CIGD riguarderà tutto l'organico degli 80 dipendenti con sospensione fino a zero ore;

- il ricorso alla CIGD è previsto per un massimo di 9 settimane, anche non consecutive, a decorrere dal 16 marzo 2020 ed ulteriori 4 settimane per le tre Regioni (Lombardia, Emilia Romagna e Veneto) individuate dall'articolo 17 del DL 18/2020.

2) In relazione al precedente punto 1) le Parti precisano che qualora gli interventi governativi/legislativi nonché gli Accordi quadro tra le Regioni e le Parti Sociali dovessero prevedere limiti di durata della prestazione superiori, come peraltro previsto dal D.L. 34/2020, la domanda di concessione presentata dalla Società sarà presentata per il massimo del trattamento di integrazione salariale previsto; anche tale proroga verrà comunicata dalla Società alle OO.SS..

3) Il pagamento del trattamento di integrazione salariale sarà corrisposto direttamente dall'Inps in virtù di quanto previsto dall'Art. 22 comma 6 del D.L. 17 marzo 2020 n° 18, ovvero l'azienda si riserva di valutare la possibilità di anticipare il trattamento appena introdotta dal citato D.L. 34/2020.

4) L'utilizzo della CIGD avverrà, per quanto possibile, mediante una rotazione del personale sospeso con quello al lavoro, compatibilmente con le esigenze tecnico organizzative della Società, le mansioni dei singoli lavoratori, la fungibilità della professionalità degli stessi (tenuto conto anche dei rispettivi livelli di inquadramento e relative responsabilità) e, comunque, secondo equità.

5) Compatibilmente con la situazione epidemiologica in corso, con il tasso di assenteismo che può subire forti incrementi in ragione dell'emergenza sanitaria, la Società individua una programmazione degli orari di lavoro settimanale, salvo modifiche, per esigenze organizzative legate a quanto sopraindicato, che comportino una variazione delle ore lavorabili, nonché la loro distribuzione, con preavviso di 24 ore (da intendersi fino alle ore 12 del giorno antecedente la richiesta di prestare servizio). Quanto sopra con la finalità di garantire il servizio di vendita nel caso fossero consentite anche parziali riaperture dell'attività.

6) Considerato che la società si trova in concordato preventivo ed è in una gravissima crisi finanziaria non è possibile anticipare ai dipendenti trattamenti economici diversi da quelli previsti per legge; tuttavia la Società si è già attivata per favorire gli anticipi bancari a favore dei dipendenti e si dichiara disponibile a valutare eventuali criticità che dovessero manifestarsi.

7) Le Parti si impegnano ad incontrarsi in modalità telematica entro il 30 giugno 2020 per un aggiornamento della situazione e per valutare eventuali criticità dovessero insorgere.

Letto, confermato e sottoscritto

p. BEACH COMPANYS r.l.
Beach Company srl
Viale Emilio Caldara 10
20122 Milano
P. Iva 03274020100

p. Filcams Cgil

p. Fisascat Cisl

p. Uiltucs